



Scuola Sperimentale dell'Attore



Data: Giovedì 08 Gennaio 2026

Assemblea n°49 Ora 20:00 p.m. - in seconda convocazione

Luogo: Sede della Scuola Sperimentale dell'Attore, via Selvatico n° 26 - 33170 Pordenone (PN) oppure Pordenone (PN) - Agenzia dello Spettacolo della Provincia di Pordenone

RIUNIONE DELLA 49° ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA SCUOLA SPERIMENTALE DELL'ATTORE

La presente Assemblea Straordinaria è stata convocata dal Presidente Ferruccio Merisi con lettera del 23/12/2025 affissa nella sede legale dell'Associazione e comunicata ai soci tramite avviso e-mail e messaggio telefonico. La presente Assemblea si riunisce nel giorno e ora previsti come seconda convocazione nella suddetta lettera del 23/12/2025

ORDINE DEL GIORNO

PUNTO N° 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICHIESTE DALL'UFFICIO REGIONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Sono presenti, in proprio o con delega, i soci:

Ferruccio Merisi, Roberto Pavani, Lucia Zaghet, Matteo Cesco (rappresentato dal genitore Paola Valvasori), Gianfranco Piersanti, Emanuele Zorzi (rappresentato dal genitore Francesca Sessolo), Giulia Colussi, Maddalena Degani, Claudia Zamboni, Francesco Martini, Daria Korsunovskaia, Taddeo Zuccheri, Jacopo Pittino, Laura Leonardi (rappresentata dal genitore Giulia Fastelli), Luca Maronese, Irene Colussi, Giacomo Vettorel, Alessandra Zanella, Antonella Zaghet, Francesca Ioan, Gabriele Pillot, Saro Lorenzo, Leonardo Parisi, Giacomo Boz, Desy Salvadego, Daniele Chiarotto, Giada Curtolo, Riccardo Trentin, Alessandra Pasut, Denise Di Pierino, Lucia Ossena, Kushi Zoe (rappresentata dal genitore Elona Kushi), Izabela Puszczkowska, Teresa Marcolin, Gaetana D'Amora, Luca Vendrame, Alessio Pizzignach, Valeria Dirani, Gerardo Polito, Guarini Federico (rappresentato dal Genitore Gianluca Guarini), Ivano Bortolussi, Dario Comisini, Andrea Sabrina Nocchi, Emma Pavan (rappresentata dal genitore Chiara Bonavolta), Alice Vit (rappresentata dal genitore Sara Chiarot), Martina Marson, Luca Toppan (rappresentato dal genitore Valentina Favaro).

Sono dunque presenti 47 dei 131 soci attualmente iscritti nel Libro Soci dell'Associazione alla data dell'ultimo aggiornamento del 23/12/2025.

Il Presidente Ferruccio Merisi dopo aver dichiarato valida l'odierna seduta dell'Assemblea, per prima cosa nomina il Segretario Verbalizzatore in Lucia Zaghet.

DISCUSSIONI E DELIBERE

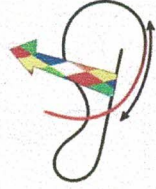
PUNTO N° 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICHIESTE DALL'UFFICIO REGIONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il Presidente Ferruccio Merisi apre l'Assemblea, introducendo l'ordine del giorno e dichiarando la necessità per l'Associazione di modificare lo Statuto approvato nell'ultima Assemblea straordinaria dei Soci del giorno 06/12/2025, in seguito alla comunicazione da parte dell'Ufficio Regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pervenuta all'Associazione tramite pec, il giorno 22/12/2025.

In tale comunicazione, di cui viene data lettura integrale, vengono richieste delle precisazioni e delle modifiche da apporre allo Statuto e segnatamente, in sintesi:

1. all'art. 1 comma 2, il trasferimento della sede dell'Associazione è ammissibile fintanto che il trasferimento avvenga "all'interno dello stesso comune";
2. devono essere indicati con maggiore chiarezza e puntualmente nello statuto fini e scopi dell'associazione, preventivamente rispetto all'indicazione delle attività ex art. 5 CTS che intende svolgere e alle modalità con cui intende concretamente realizzarle;





Scuola Sperimentale dell'Attore

3. art. 21: il socio escluso avrà sempre il diritto di rivolgersi al giudice competente.

Sempre in riferimento al contenuto statutario, a titolo collaborativo, è stato inoltre segnalato che:

1. c'è discordanza tra le lettere relative alle attività di interesse generale ex art. 5 d.lgs. 117/2017 indicate nel primo comma dell'art. 2 e quelle indicate nell'elenco puntato successivo;

2. si riscontra un contrasto interno relativamente alla nomina del Presidente.

E' richiesto infine un chiarimento in merito alle attività indicate nella sezione "Attività di interesse generale effettivamente esercitate, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017" sul RUNTS, in quanto paiono eccessive rispetto al numero di volontari dichiarato.

Viene quindi data lettura integrale dello Statuto opportunamente modificato.
Lo Statuto viene approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 21.00 p.m. ricordando ai soci il mandato di verbalizzazione espletato da Lucia Zaghet, che consegna a presenti e assenti l'accesso a quanto deliberato nella odierna Assemblea.

Il Segretario

Lucia Zaghet

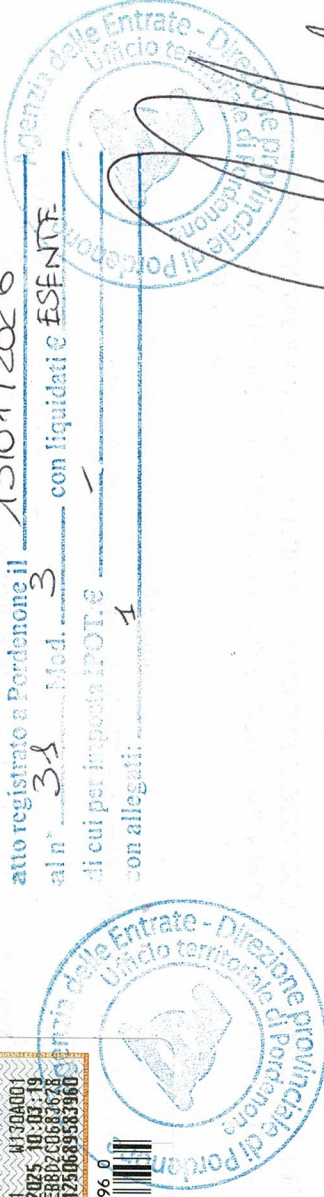
Scuola Sperimentale dell'Attore
Associazione Culturale
Via Selvatico 26, 33170 Pordenone (PN)
Tel. +39 / 0434 311043
C.F. 9104930756 - P.I. 01370100753

Il Presidente

Ferruccio Merisi



atto registrato a Pordenone il 13/01/2026
al n° 31 Mod. 3 con liquidati e ESENTE
di cui per imposta IPT € -
con allegati: 1



1 allegato al Registro Imposte
Pordenone il 13/04/2026 al
n° 31 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE - - - - -
per imposta IPOT. € - - - - -



STATUTO

Scuola Sperimentale dell'Attore APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o CTS), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"Scuola Sperimentale dell'Attore APS"** da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pordenone, via Selvatico n. 26 e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'acronimo APS potrà essere utilizzato solo successivamente all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo i principi di democraticità e uguaglianza avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione viene costituita con finalità culturali e sociali con particolare riferimento alla promozione e allo sviluppo della cultura teatrale, della formazione artistica e tecnica, all'organizzazione di attività che portino alla sensibilizzazione e alla valorizzazione del territorio e della comunità in senso culturale, sociale ed educativo, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una i più delle seguenti attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 117/17, art. 5, lett d; i; f; k; l; r; u; v; z

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni specifiche:

- 1) L'organizzazione e la gestione di programmi didattici specifici, di manifestazioni integrate, di esposizioni e di eventi teatrali, musicali, artistici e culturali.
- 2) La partecipazione ad occasioni analoghe a quelle del comma precedente organizzate da altri soggetti, enti o associazioni.
- 3) L'organizzazione e la gestione di lezioni e corsi anche estemporanei relativi agli scopi sociali con particolare riguardo all'utenza dei bambini, dei giovani, delle persone disabili, degli insegnanti, degli educatori e operatori sociali, degli attori
- 4) La produzione di eventi spettacolari e di animazione nel campo del teatro, della musica, dell'arte e della cultura in genere.
- 5) La raccolta, lo studio, l'edizione e la diffusione di materiale visivo (fotografico e video), letterario, fonografico e quant'altro, auto prodotto o acquisito, attinente agli scopi sociali.
- 6) Lo studio e la diffusione delle tradizioni locali, regionali, nazionali e sopranazionali connesse agli scopi sociali.
- 7) L'acquisizione di beni strumentali necessari al conseguimento degli scopi sociali.
- 8) La messa in atto di viaggi e/o esplorazioni necessarie agli studi, alle documentazioni, alle elaborazioni e ai progetti della Associazione.
- 9) Realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.
- 10) Attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

Ai fini organizzativi, l'associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta dell'Organo di amministrazione e ratificata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, l'Organo di amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di

trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto (tra i quali si considera anche la morosità delle quote sociali), agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere

comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- Il Revisore Legale dei Conti (se nominato).

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nel caso risultasse impossibile la convocazione in presenza, l'assemblea potrà essere convocata con presenza anche da remoto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata statutaria, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare la quota associativa annuale;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
- Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per

dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10

(l'Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, che dura in carica tre anni.

ART.11

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti che dura in carica tre anni.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi derivanti dalla realizzazione di tutte le attività istituzionali specificate nell'Art. 2 del presente Statuto, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'anno sociale inizia il primo gennaio e finisce il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dal Codice del terzo settore per le APS.

ART. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 9 del CTS.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di due probiviri da nominarsi dall'Assemblea, essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Legale Rappresentante
Ferruccio Merisi

